



## ORDINANZA MUNICIPALE

### CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE

**Il Municipio di Blenio, richiamati:**

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas (TCC);
- la Risoluzione governativa sul censimento degli impianti a legna, calorici ed energetici;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987,

con risoluzione municipale no. 30 dell'8 gennaio 2018

**ordina:**

#### **Art. 1 Principio**

1. Su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Blenio è istituito il controllo periodico degli impianti di combustione, alimentati con olio o gas, ai sensi del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 giugno 1994.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni.

#### **Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli**

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

#### **Art. 3 Obblighi del proprietario**

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
  - a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
  - b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

#### **Art. 4 Categorie di impianti**

- a) Categoria 1: impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas:
  - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
  - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
  - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
  - bruciatore a olio<sup>EL</sup> aria soffiata a 1 stadio.
- b) Categoria 2: impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas:
  - bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
  - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - bruciatore ad olio<sup>EL</sup> aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - bruciatore sia olio<sup>EL</sup> che gas a 1 stadio.
- c) Categoria 3: impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
  - bruciatore sia olio<sup>EL</sup> che gas a 2 stadi;
  - bruciatore sia olio<sup>EL</sup> che gas modulante.
- d) Categoria 4: impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e) Categoria 5: impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

#### **Art. 5 Tariffe applicate**

1. fr. 110.— per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 1 esistente (tassa cantonale di fr. 10.— compresa).
2. fr. 140.— per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 2 e 3 esistente (tassa cantonale di fr. 10.— compresa).
3. fr. 15.— supplemento per la creazione di una nuova scheda e inserimento nel ConComDat.
4. fr. 5.— supplemento per la registrazione dei dati della regolazione di una misurazione (inserimento nel ConComDat).

#### **Art. 6 Controlli supplementari**

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

## **Art. 7 Tasse per mancata presenza al controllo**

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- fr. 50.— per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati;
- fr. 10.— per richiami scritti in forma raccomandata;
- fr. 20.— supplemento a partire dal terzo appuntamento.

## **Art. 8 Tasse per prestazioni particolari**

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- fr. 200.— invio diffida per il mancato risanamento;
- fr. 150.— controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto;
- fr. 350.— messa fuori esercizio forzata;
- fr. 150.— mancata presenza durante l'esecuzione.

## **Art. 9 Debitore**

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

## **Art. 10 Incarico al controllore designato dal Municipio**

Il/i controllore/i incaricato/i agisce/cono su mandato del Comune. L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

## **Art. 11 Doveri del controllore**

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

## **Art. 12 Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

## **Art. 13 Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente ordinanza che abroga quelle precedentemente in vigore, viene pubblicata agli albi comunali **dal 12 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018** ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, in corrispondenza dell'inizio del 18° ciclo di controlli della combustione 2017/2019.